

Bruxelles, 25 agosto 2026
(OR. en)

12510/26

DELECT 133
PECHE 318

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 5667 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.8.2026 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (<i>Pagellus bogaraveo</i>) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 5667 final.

All.: C(2026) 5667 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.8.2026
C(2026) 5667 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.8.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/1241¹ istituisce un quadro per le misure tecniche relative alle attività di pesca nelle acque dell'UE. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, il quadro dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013² relativo alla politica comune della pesca, tra i quali una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, la riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE³.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto su cui influisce una misura di conservazione dell'UE possono presentare raccomandazioni comuni per adempiere gli obblighi ad essi imposti dalla normativa ambientale dell'UE e per conseguire gli obiettivi dei piani pluriennali, tra cui quelli del regolamento (UE) 2019/472⁴ che istituisce un piano pluriennale per le acque occidentali, o dei piani di rigetto adottati nell'ambito di tali piani pluriennali.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulla base di tali raccomandazioni comuni, per tener conto delle specificità regionali delle attività di pesca pertinenti, modificando, integrando o abrogando le misure tecniche stabilite negli allegati di tale regolamento, ovvero derogandovi, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 29 del medesimo regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Inoltre l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che prevedano che determinate misure tecniche, di cui all'articolo 13 dello stesso o alle parti A o C degli allegati da V a X, si applichino anche alla pesca ricreativa.

Il presente regolamento si basa sulle proposte contenute in una raccomandazione comune volta a modificare gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone da 6 a 8

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

³ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj>).

(Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia) del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e che devono applicarsi alla pesca commerciale e ricreativa. L'adozione del presente regolamento richiede pertanto il ricorso a due poteri distinti, previsti all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che in linea di principio dovrebbero essere oggetto di atti legislativi distinti. Per tutte queste misure esiste tuttavia un collegamento sostanziale tra i poteri conferiti, che possono pertanto essere raggruppati in conformità del punto 31 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁵. Infatti tutte le misure in questione hanno lo scopo di contribuire alla conservazione delle risorse alieutiche in una determinata regione, sono proposte nella stessa raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella medesima regione e mirano tutte a modificare gli allegati dello stesso atto legislativo.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 3 luglio 2026 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo) e il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Irlanda, Spagna, Francia e Paesi Bassi) hanno presentato una raccomandazione comune con cui propongono di prorogare fino al 31 dicembre 2027 le misure relative alle attività di pesca commerciale e ricreativa applicate dal luglio 2022 all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8. Il regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione⁶ aveva modificato il regolamento (UE) 2019/1241 per includere tali misure negli allegati VI e VII, mentre i regolamenti delegati (UE) 2024/491⁷, (UE) 2024/3204⁸, modificato dal regolamento (UE) 2025/1726⁹, e (UE) 2025/2192¹⁰ della Commissione hanno prorogato tali misure rispettivamente fino al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026. Tali misure comprendono: i) una taglia minima di riferimento per la conservazione dell'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8; ii) chiusure delle attività di pesca per i pescherecci battenti bandiera francese in tali zone dal 1° gennaio al 30 giugno; e iii) la chiusura, in zone geografiche specifiche della sottozona CIEM 8, delle attività di pesca commerciale su base stagionale e della pesca ricreativa per tutto l'anno.

⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

⁶ Regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L 5 del 6.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/56/oj).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2024/491 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga di misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L, 2024/491, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/491/oj).

⁸ Regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione, dell'11 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la vongola verace (*Venerupis philippinarum*) e l'occhialone (GU L, 2024/3204, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3204/oj).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2025/1726 della Commissione, del 27 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la rettifica dell'ambito di applicazione territoriale delle disposizioni relative alla vongola verace e all'occhialone (GU L, 2025/1726, 30.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1726/oj).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2025/2192 della Commissione, del 6 agosto 2025, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8 (GU L, 2025/2192, 29.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2192/oj).

Considerando che: i) le misure contenute nella raccomandazione comune del 3 luglio 2026 sono le stesse applicate all'occhialone dal luglio 2022, per le quali il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)¹¹ ha concluso che potevano permettere di ridurre le catture di occhialone e pertanto contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013; ii) i dati relativi a questo stock continuano a essere scarsi e il CIEM ha formulato un parere in cui suggeriva di non effettuare catture per il 2027¹²; e iii) le misure rimangono più rigorose di quelle di riferimento che si applicavano all'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 prima dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/56 della Commissione, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 10 luglio 2026.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi dell'azione

L'atto delegato modifica gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 prorogando fino al 31 dicembre 2027 le misure in vigore per l'occhialone.

Base giuridica

Articolo 2, paragrafo 2, e articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

¹¹ <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC126128>.

¹² CIEM, 2026. L'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone 6-8 (Mar Celtico, Manica e Golfo di Biscaglia): <https://doi.org/10.17895/ices.advice.30932393>.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.8.2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda misure tecniche specifiche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche specifiche per le acque dell'Unione. Nell'allegato VI sono stabilite misure tecniche regionali per le acque nordoccidentali e nell'allegato VII per le acque sudoccidentali.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle misure di conservazione dell'Unione che si applicano a una determinata regione geografica possano presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi di tali misure.
- (3) Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo (il "gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali") e Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Paesi Bassi (il "gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali") hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nelle acque sudoccidentali e nelle acque nordoccidentali.
- (4) Il 3 luglio 2026 il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali e il gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno presentato una raccomandazione comune con cui propongono di prorogare fino al 31 dicembre 2027 le misure relative alle attività di pesca commerciale e ricreativa applicate dal luglio 2022 all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone da 6 a 8 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare

¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj>.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

(CIEM). Le misure proposte sono: i) una taglia minima di riferimento per la conservazione dell'occhialone pari a 36 cm per le attività di pesca commerciale nelle sottozone CIEM da 6 a 8; ii) una chiusura delle attività di pesca per i pescherecci battenti bandiera francese in tali zone dal 1° gennaio al 30 giugno; e iii) la chiusura, in zone geografiche specifiche della sottozona CIEM 8, delle attività di pesca commerciale su base stagionale e della pesca ricreativa per tutto l'anno.

- (5) Il gruppo di esperti sulla pesca e l'acquacoltura è stato consultato il 10 luglio 2026.
- (6) Nel 2021 il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le misure applicate all'occhialone dal luglio 2022 e ha concluso che possono permettere di ridurre le catture di occhialone e pertanto contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) Tenuto conto in primo luogo delle conclusioni dello CSTEP, in secondo luogo della persistente scarsità dei dati relativi a questo stock e del parere in cui il CIEM suggeriva di non effettuare catture per il 2027 e, infine, del fatto che le misure in questione rimangono più rigorose di quelle di riferimento che si applicavano all'occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8 prima dell'adozione delle misure di cui si chiede la proroga, la Commissione ritiene soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.
- (8) Per tutte le suddette misure, i due poteri conferiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, rispettivamente per le attività di pesca ricreativa e commerciale, su cui si basa il presente regolamento, sono sostanzialmente collegati ai sensi del punto 31 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³. Infatti tutte le misure tecniche in questione hanno lo scopo di contribuire alla conservazione delle risorse alieutiche in una determinata regione, sono tutte proposte nella stessa raccomandazione comune presentata dagli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella medesima regione e mirano a modificare gli allegati dello stesso atto legislativo.
- (9) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.
- (10) Poiché le misure da prorogare scadono il 31 dicembre 2026, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2027 al fine di garantire la continuità giuridica.
- (11) Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell'Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁴, e tengono conto dei principi di cui all'articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

³ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

⁴ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_international/2021/689(1)/oj)).

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure tecniche per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM da 6 a 8

Gli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.8.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN